

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - USUCAPIONE  
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-03-2009, n. 7429

Con atto notificato il 2 novembre 1994 C.M. citò davanti al Tribunale di Palmi il Comune di Melicuccà, chiedendo di essere dichiarata proprietaria, per intervenuta usucapione, di due appezzamenti di terreno intestati catastalmente all'ente convenuto, il quale si costituì in giudizio, contestando che dai dati censuari potesse dedursi l'appartenenza dei beni al proprio patrimonio disponibile.

All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza pubblicata il 13 novembre 2002 il Tribunale accolse la domanda.

La decisione fu impugnata dal Comune di Melicuccà, il quale eccepì pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che i fondi in questione erano compresi nel demanio collettivo civico. Il gravame fu contrastato da M.R., procuratore generale di sua madre C.M., il quale sostenne la carenza di legittimazione passiva della propria rappresentata, avendo costei venduto il (OMISSIS) gli immobili oggetto della causa alla s.r.l.\*\*\*\*Quest'ultima intervenne nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., chiedendo il rigetto del gravame e in subordine la condanna dell'appellante a garantirla dall'evizione.

Con sentenza pubblicata il 27 gennaio 2006 l'adita Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda di usucapione e l'inammissibilità di quella di garanzia, ritenendo tra l'altro (per quanto rileva in questa sede): la questione sollevata dal Comune di Melicuccà era ammissibile, sia perchè era applicabile il testo previgente dell'art. 345 c.p.c., che consentiva la formulazione in appello di eccezioni nuove, sia perchè il difetto di giurisdizione è rilevabile di ufficio in qualunque stato e grado del processo, a norma dell'art. 37 c.p.c.; la questione stessa esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario, dovendo essere risolta in via principale e non meramente incidentale dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, per il disposto della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.\*\*\*\* in base a due motivi. Il Comune di Melicuccà si è costituito con controricorso. C.M. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

***Motivi della decisione***

*Omissis*

Con i due motivi adottati a sostegno del ricorso, tra loro strettamente connessi e da esaminare pertanto contestualmente, la s.r.l. \*\*\*\* lamenta che con la sentenza impugnata non è stata compiuta alcuna valutazione in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune di Melicuccà: eccezione che appariva senz'altro infondata, poichè l'assunto della demanialità civica dei fondi oggetto

della causa non era suffragato, ma anzi smentito dai documenti acquisiti.

La censura non è fondata.

Una delibazione, come quella che secondo la ricorrente poteva e doveva essere compiuta dalla Corte d'appello, avrebbe comportato un'indebita ingerenza nell'ambito della giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici, ai quali la *L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29* riserva la cognizione di tutte le controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico. La questione della *qualitas soli* può quindi formare oggetto di incidentale accertamento, da parte del giudice ordinario, soltanto in una causa vertente tra privati, in cui non debba essere risolta con efficacia di giudicato (cfr., per tutte, Cass. 3 dicembre 2008 n. 28654). Costituisce invece l'oggetto principale di un giudizio di usucapione promosso, come nella specie, nei confronti di un Comune, che in veste di ente esponenziale della collettività degli utenti opponga la demanialità civica quale impedimento all'accoglimento della domanda (v., tra le altre, Cass. s.u. 28 dicembre 1994 n. 11225).

Rigettato pertanto il ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, davanti al quale le parti vanno rimesse, in applicazione del principio della *traslatio iudicii* (v. Cass. s.u. 22 febbraio 2007 n. 4109, Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77).

Alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, davanti al quale rimette le parti; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009